

## **TI\_GERICHTE 17.2015.192 vom 21. Januar 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-01-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2015.192](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2015.192)

FR: TI\_GERICHTE 17.2015.192 du 21 janvier 2016

IT: TI\_GERICHTE 17.2015.192 del 21 gennaio 2016

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Giusta l'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d'accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiederne la revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l'assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta. a) Per giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova devono essere nuovi e rilevanti. Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando non era noto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a edizione 2011, n. 2093; DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a, 120 IV 246 consid. 2a, 117 IV 40 consid. 2a pag. 47, 116 IV 353 consid. 3a). Un fatto o un mezzo di prova non è nuovo, invece, quando è stato sottoposto in un qualsiasi modo all'attenzione del giudice e, dunque, anche nell'ipotesi in cui questi l'abbia esaminato senza valutarne correttamente la portata (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, op. cit., nota 2093 e seg.; DTF 122 IV 66 consid. 2b; STF 6B\_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). b) È generalmente riconosciuto che l'istituto della revisione non può servire a rimettere continuamente in discussione una decisione passata in giudicato, ad aggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel procedimento di primo grado in ragione di una negligenza procedurale (cfr. DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, in Basler Kommentar, StPO, 2a ed. 2014, n. 42 ad art. 410 CPP). In simili casi vi è, in effetti, un abuso di diritto che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non può trovare tutela alcuna. Il Tribunale federale ha, in particolare, già avuto modo di osservare - e di confermare tale giurisprudenza a più riprese - che una domanda di revisione diretta contro un decreto d'accusa deve essere considerata abusiva se essa si fonda su fatti che l'istante conosceva già inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria avviata con una semplice opposizione (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B\_1138/2014 del 16 gennaio 2015; STF 6B\_864/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 1.3.3; STF 6B\_581/2014 del 15 agosto 2014, consid. 3 in fine; STF 6B\_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B\_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 1.3). Per contro, una domanda di revisione può entrare in considerazione per fatti e mezzi di prova rilevanti che il condannato non conosceva al momento dell'emanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B\_1138/2014 del 16 gennaio 2015; STF 6B\_864/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 1.3.3; STF 6B\_581/2014 del 15 agosto 2014, consid. 3 in fine; STF 6B\_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B\_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 1.3). La dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto nuovo in materia di

circolazione stradale, il caso di un conducente condannato per perdita di padronanza del veicolo, che apprende dopo la scadenza del termine di opposizione, che il fondo stradale aveva una malformazione che ha causato altri incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza (Clerc, Remarque sur l'ordonnance pénale, in RPS 94/1977, pag. 426 citato in DTF 130 IV 72 consid. 2.3).

### **E. 3**

In concreto, l'istante stesso afferma di essersi “ opposto - seppur tardivamente - al decreto d'accusa in quanto era convinto di non essere responsabile per l'incidente della circolazione. Ancorché in quel momento non fosse in grado di provare la sua innocenza, visto che a causa dei traumi riportati non aveva memoria di quanto accaduto, era certo della sua innocenza, in quanto motociclista prudente e rispettoso. Aveva inoltrato opposizione al Pretore penale, nell'intento di spiegargli la sua attitudine alla guida e di convincerlo della sua innocenza. ” (istanza di revisione n. 13 pag. 4). L'istante ha, quindi, impugnato il decreto 21 agosto 2015 con cui il Presidente della Pretura penale dichiarava tardiva l'opposizione e respingeva l'implicita istanza di restituzione del termine di opposizione. Il reclamo è stato respinto dalla CRP con sentenza 26 ottobre 2015, ora passata in giudicato, e sia la tardività dell'opposizione sia la reiezione dell'istanza di restituzione del termine sono state confermate. Nel frattempo, secondo accordi fra l'istante e l'assicurazione di \_\_\_\_\_, l'altro protagonista dell'incidente, era stata commissionata la perizia 21 luglio 2015, vertente sulla dinamica dell'incidente e segnatamente sulle velocità dei veicoli coinvolti. Secondo l'argomentazione stessa dell'istante, la pretesa perdita di memoria riguardo alle circostanze dell'incidente, e la conseguente impossibilità - secondo le sue parole - di provare la sua innocenza, non ha avuto alcun ruolo nella presentazione tardiva dell'opposizione; al contrario, tale ritardo nell'interporre opposizione è dovuto esclusivamente ad una negligenza procedurale, come accertato dalla sentenza della CRP (CRP 60.2015.299, inc. Pret. penale doc. 13, consid. 4.5 pag. 12), e non al fatto che l'istante non conoscesse, rispettivamente avesse dimenticato le circostanze dell'incidente. Tant'è vero che l'istante afferma di aver presentato l'opposizione proprio perché, a suo dire, tali circostanze non erano quelle riportate nella descrizione dei fatti del decreto di accusa, e che su di esse si era già espresso in occasione del verbale di polizia 13 novembre 2014, dove affermava, nonostante la pretesa difficoltà nel ricordare, di essere convinto che la sua velocità fosse comunque inferiore agli 80 km/h (AI 1, VI IS 1 13.11.2014 pag. 5) e di poter escludere di aver adottato uno stile di guida particolarmente pericoloso (AI 1, VI IS 1 13.11.2014 pag. 6). Diverso sarebbe se l'istante avesse accettato il decreto di accusa e rinunciato ad interporre opposizione ritenendone fondata l'esposizione dei fatti a causa dell'amnesia e se solo in seguito, grazie alle conclusioni della perizia, fosse venuto a conoscenza del fatto che le reali circostanze dell'incidente erano tali da scagionarlo. Né si può seguire l'istante, quando sostiene che, a causa della tempistica di allestimento della perizia, non gli è stato possibile sottoporre le risultanze al PP e neppure lo sarebbe stato con l'opposizione (istanza di revisione n. 13 pag. 6). Proprio un'opposizione tempestiva, infatti, avrebbe permesso di avviare una procedura dibattimentale ordinaria (cfr. art. 356 cpv. 1 CPP), nell'ambito della quale l'istante avrebbe potuto chiedere al giudice l'allestimento di una perizia giudiziale o presentare una perizia di parte. Di conseguenza, non costituendo un nuovo mezzo di prova né portando su fatti nuovi, la perizia addotta quale motivo di revisione non può essere ritenuta tale. L'istanza, inoltre, appare chiaramente volta ad ovviare alla negligente inosservanza del termine di opposizione e va altresì qualificata come abusiva.

#### **E. 4**

Per il resto, neppure le critiche mosse dall'istante agli accertamenti della polizia e alle conclusioni del PP - che su di esse si basano e che sfociano nel decreto d'accusa senza che sia stata ordinata alcuna perizia - quand'anche si trattasse di critiche fondate, possono costituire motivo di revisione e non hanno ad essere esaminate in questa sede. Esse andavano, semmai, proposte nell'ambito della procedura ordinaria a seguito di una (tempestiva) opposizione.

#### **E. 5**

. Ritenuto quanto precede, non si può quindi che concludere che l'istanza non adempie le condizioni poste dalla giurisprudenza federale ed appare volta ad ovviare alla mancata inosservanza del termine di opposizione. Essa va, dunque, respinta. Ciò considerato, i postulati interrogatori del signor \_\_\_\_\_, Ispettore sinistri presso \_\_\_\_\_, committente della perizia 21 luglio 2015, e dell'ing. \_\_\_\_\_, Studio di ingegneria \_\_\_\_\_, autore della stessa, risultano irrilevanti. Pertanto non vi si dà seguito.

#### **E. 6**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti a carico dell'istante. Per questi motivi, visti gli art. \_\_\_\_\_ 3 cpv. 2 lett. b, 81, 410 segg. CPP nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG, pronuncia: 1. L'istanza di revisione è respinta. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: - taxa di giustizia \_\_\_\_\_ fr. 500.- - spese complessive \_\_\_\_\_ fr. 200.- fr. 700.- sono posti a carico dell'istante. 3. Intimazione a: Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente \_\_\_\_\_ Il segretario Rimedi giuridici  
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricasazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.